



HIGHLIGHTS

Sostegni-ter. Pubblicato in GU il nuovo Decreto recante contributi e misure di sostegno all'economia italiana colpita dalla crisi pandemica da Covid-19

Meccanismo di vigilanza unico. Pubblicata in GU UE la decisione della BCE

Rating creditizio. ESMA dà avvio a una pubblica consultazione sulle modifiche alle Linee Guida per le agenzie di rating

ESG. EBA pubblica la proposta di ITS sull'informativa riguardante il terzo pilastro in relazione ai fattori di sostenibilità

ESG. ESMA pubblica la propria posizione sulla proposta legislativa in materia di European Green bonds

MiFID II e sostenibilità. ESMA dà avvio a una pubblica consultazione sulle modifiche alle Linee guida su alcuni aspetti dei requisiti di idoneità della MiFID II

Investimenti e Fintech. OAM pubblica un'analisi sui comportamenti dei consumatori

PEPP. EIOPA dà avvio alla seconda pubblica consultazione

Prodotti di investimento assicurativi. EIOPA avvia un sondaggio relativo alla pubblica consultazione sulla protezione degli investitori al dettaglio

Stress test sui cambiamenti climatici. EIOPA pubblica le ultime indicazioni

DALLA CORTEE

ACF. L'arbitro ha emanato la decisione n. 5031 del 26 gennaio 2022 in materia di obblighi informativi sull'investimento

Fideiussioni omnibus. Il Tribunale di Lecce conferma l'orientamento delle Sezioni Unite in materia di nullità delle clausole anticoncorrenziali con schema ABI

Intermediazione finanziaria e obblighi informativi. Il Tribunale di Lecce chiarisce la relativa operatività, la collocazione temporale, il benchmark dell'investimento e risarcimento del danno

ALTRE NOTIZIE

Rinnovo del CdA nelle società quotate. Consob indica le quote per la presentazione delle liste di candidati

Corporate governance. IVASS fornisce indicazioni sull'organizzazione del CdA

Imprese assicurative. EIOPA pubblica il report sulla tutela dei consumatori

Fondo di Garanzia PMI. Banca d'Italia pubblica i dati sulle richieste di accesso aggiornati a gennaio 2022

Deposito titoli in amministrazione. Pubblicato il punto ABF e ACF sulla competenza

Sostegni-ter. Pubblicato in GU il nuovo Decreto recante contributi e misure di sostegno all'economia italiana colpita dalla crisi pandemica da Covid-19

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il Decreto-legge 27 gennaio 2022 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (c.d. **"Decreto Sostegni-ter"**).

Con il Decreto in commento sono previste, ancora una volta, misure di sostegno ai settori che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

In particolare, si prevedono misure di sostegno per le attività chiuse, attraverso il rifinanziamento, per l'anno 2022, del Fondo per il sostegno delle attività economiche, istituito dall'articolo 2 del decreto "Sostegni-bis", in misura pari a 20 milioni di euro destinati alle attività che risultano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto).

Inoltre, si prevede un Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio con l'arrivo di nuovi indennizzi, pari a 200 milioni di euro, confluiti in un apposito fondo e destinati a sostenere la ripresa del commercio al dettaglio. L'aiuto, che arriva in forma di contributo a fondo perduto, è destinato alle imprese che svolgono le attività di commercio al dettaglio.

L'articolo 28 del Decreto Sostegni-ter prevede altresì il divieto di cessione multipla dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi, al fine di evitare le frodi carosello e le operazioni di riciclaggio, mediante la limitazione delle cessioni da parte dell'impresa agli intermediari finanziari. Infatti, nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.

In particolare, la disposizione in commento, a partire dal 27 gennaio 2022, consente solamente: i) In caso di opzione per lo sconto in fattura, la possibilità di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi, con divieto di successive cessioni da parte del soggetto favorito dal primo "trasferimento"; ii) in caso di cessione del credito, la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte del secondo beneficiario.

Inoltre, viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta: i) credito d'imposta per botteghe e negozi; ii) credito d'imposta per i canoni di locazione; iii) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; iv) credito d'imposta per sanificazione.

Il provvedimento prevede una disposizione transitoria in base alla quale, i suddetti crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, siano stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020 – c.d. "Decreto Rilancio" ("Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali" e "Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19"), possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Infine, si prevede la nullità di tutti i contratti conclusi in spregio di tutte le suesposte prescrizioni introdotte dalla novella.

Il Decreto Sostegni-ter è entrato in vigore a partire dal **27 gennaio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Meccanismo di vigilanza unico. Pubblicata in GU UE la decisione della BCE

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2022, la decisione (UE) 2022/134 della BCE del 19 gennaio 2022, che **stabilisce disposizioni comuni sulla trasmissione da parte della BCE di informazioni di vigilanza ad autorità e organi al fine di assolvere i compiti che le sono stati attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013**.

La decisione in commento non pregiudica altri strumenti che stabiliscono norme specifiche o complementari per particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza ad autorità e organi.

Tali disposizioni non si applicano alla trasmissione di informazioni di vigilanza soggette a regimi giuridici diversi (tra cui la comunicazione di informazioni ad autorità nazionali responsabili delle indagini penali, commissioni parlamentari di inchiesta e revisori statali).

La predetta decisione è entrata in vigore il **1° febbraio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Rating creditizio. ESMA dà avvio a una pubblica consultazione sulle modifiche alle Linee Guida per le agenzie di rating

ESMA ha posto in pubblica consultazione delle proposte di modifica delle proprie Linee Guida sull'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito ("Regolamento CRA").

Le proposte di modifica sono volte a fornire maggiore chiarezza in relazione ai contenuti dei paragrafi 14 e 15 delle precedenti Linee Guida in materia.

In particolare, la proposta di modifica delle Linee Guida attiene alla disciplina dei seguenti elementi chiave dei *rating* privati:

- la corretta interpretazione del significato di taluni termini;
- la definizione delle restrizioni alla condivisione del merito creditizio privato con un "numero limitato di terzi";
- la definizione delle modalità di monitoraggio della distribuzione dei *rating* privati da parte del produttore degli stessi.

La consultazione si concluderà l'**11 marzo 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. EBA pubblica la proposta di ITS sull'informativa riguardante il terzo pilastro in relazione ai fattori di sostenibilità

EBA ha pubblicato una **proposta di norme tecniche di attuazione ("ITS") sull'informativa riguardante il terzo pilastro ("Pillar III") in relazione ai rischi ambientali, sociali e di governance ("ESG")**.

Il progetto di ITS propone un'informativa quantitativa comparabile sui rischi di transizione e fisici legati al cambiamento climatico, comprese le informazioni sulle esposizioni verso attività legate al carbonio e attività soggette a eventi cronici e acuti di cambiamento climatico. Include altresì informazioni quantitative sulle azioni di mitigazione delle banche che sostengono le loro controparti nella transizione verso un'economia neutrale rispetto al carbonio e nell'adattamento al cambiamento climatico.

In particolare, il documento in commento prevede, in conformità ai requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("CRR"), come modificato dal Regolamento (EU) 2019/876 ("CRR II"), informative e key performance indicator ("KPI") comparabili, compreso il green asset ratio ("GAR"), come strumento per mostrare come le istituzioni stanno incorporando le tematiche di sostenibilità nella loro gestione del rischio, nella governance, nei modelli di business, nella

strategia e nel loro percorso verso gli obiettivi del Green Deal europeo e dell'Accordo di Parigi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. ESMA pubblica la propria posizione sulla proposta legislativa in materia di *European Green bonds*

ESMA ha pubblicato una **lettera indirizzata alla Commissione europea sulla proposta legislativa in materia di *European Green bond* ("EGB")**.

In particolare, ESMA, in virtù del suo mandato, volto contribuire allo sviluppo di un solido regolamento di finanza sostenibile e sostenere i colegislatori con la relativa consulenza sulle nuove proposte legislative, esprime parere favorevole sulla proposta legislativa della Commissione europea.

Infatti, nel documento in commento, ESMA evidenzia l'opportunità di elaborare *standard* armonizzati sugli EGB che rappresenteranno un elemento chiave dell'agenda della finanza sostenibile e contribuiranno a convogliare i flussi di investimento verso attività più sostenibili.

ESMA sottolinea altresì l'importanza di stabilire uno *standard* chiaro e trasparente sugli EGB, che saranno soggetti alla sua vigilanza, al fine di contribuire alla creazione di un quadro uniforme e prevenire i fenomeni di *greenwashing*.

Dato il ruolo previsto per l'ESMA dalla proposta legislativa, queste osservazioni si concentrano principalmente sulla formulazione di alcuni suggerimenti in relazione al funzionamento del quadro di vigilanza per i revisori esterni. In particolare: **i) la tempistica delle misure di attuazione (i cosiddetti "prodotti di livello 2"); ii) il funzionamento dei regimi dei Paesi terzi; iii) l'adeguatezza del modello di risorse e finanziamento previsto per la vigilanza di ESMA.**

Infine, ESMA condivide alcune intuizioni aggiuntive, che l'autorità ha maturato in occasione delle supervisione delle agenzie di *rating* del credito, le quali possono essere rilevanti anche per i revisori esterni degli EGB. A tal proposito, dal punto di vista dell'*outsourcing*, quelli tra i revisori esterni che esternalizzano parte della loro attività, devono assicurare il mantenimento di un certo livello minimo di sostanza nell'attività di valutazione. Pertanto, ESMA suggerisce di prevedere l'esternalizzazione solo in ipotesi in cui sussista un interesse legittimo e/o una ragione obiettiva per farlo.

ESMA evidenzia altresì l'importanza di estendere la disposizione relativa alla tutela dei conflitti di interessi dei revisori esterni al fine di garantire che l'attività di valutazione svolta dagli stessi non sia soggetta a indebite influenze sia a livello interno che a livello esterno.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

MiFID II e sostenibilità. ESMA dà avvio a una pubblica consultazione sulle modifiche alle Linee guida su alcuni aspetti dei requisiti di idoneità della MiFID II

ESMA ha posto in pubblica consultazione una **proposta di modifica alle proprie Linee guida in materia di adeguatezza ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per tenere conto delle novità in materia di sostenibilità e “sustainability preferences” del cliente.**

In particolare, le novità riguardano:

- la raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità: le imprese dovranno raccogliere informazioni dai clienti sulle loro preferenze in relazione ai diversi tipi di prodotti di investimento sostenibili e in che misura desiderano investire in questi prodotti;
- la valutazione delle preferenze di sostenibilità: una volta che l'impresa ha individuato una gamma di prodotti idonei per il cliente, in accordo con i criteri di conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e altri obiettivi di investimento, deve identificare – in una seconda fase – il/i prodotto/i che soddisfare le preferenze di sostenibilità del cliente;
- i requisiti organizzativi: gli intermediari dovranno fornire al personale un'adeguata formazione sui temi della sostenibilità e registrare le preferenze di sostenibilità del cliente (se presenti) e di eventuali aggiornamenti di tali preferenze.

Il documento in commento, alla sezione 2 illustra le proposte, mentre l'allegato 1 contiene le domande formulate nel documento di consultazione, l'allegato 2 la bozza dell'analisi costi-benefici, l'allegato 3 il testo completo della bozza degli orientamenti e l'allegato 4 contiene un elenco di buone e cattive pratiche sull'applicazione dei requisiti di idoneità della MiFID II.

La consultazione si concluderà in data **27 aprile 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Investimenti e Fintech. OAM pubblica un'analisi sui comportamenti dei consumatori

L'Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”) ha pubblicato un'analisi sui comportamenti dei consumatori in relazione all'innovazione finanziaria negli investimenti.

L'analisi ha suddiviso per tipologia i consumatori intervistati, delineando 5 gruppi: “**gli istruiti**” (20% del campione), “**i digitali**” (15%) “**gli analogici**” (21%), “**gli assistiti**” (23%) e “**I tradizionalisti**” (21%).

Per quanto attiene alla categoria degli istruiti, l'indagine ha evidenziato che si tratta di soggetti che hanno un'età media più bassa e un livello di istruzione maggiore, sono poco digitalizzati da un punto di vista finanziario e prediligono recarsi in filiale per richiedere informazioni su alcuni prodotti finanziari, come contratti di mutuo e cessione del quinto dello stipendio/pensione. Quasi un individuo su due di questo *cluster* si affida ad un agente in attività finanziaria, al quale principalmente richiede un risparmio in termini di costi del finanziamento.

La categoria dei digitali è composta da soggetti che vogliono avere il massimo delle informazioni, cercandole mediante l'accesso all'*internet banking* o attraverso la figura dell'agente dal quale desiderano un servizio finanziario rapido ed efficiente. Il 62% del *cluster* si è affidato a un agente.

La Categoria degli analogici è composta da soggetti con un basso grado di utilizzo dell'*internet banking* e scarsamente interessati al supporto di un agente. Complessivamente questa categoria è poco interessata ai prodotti o servizi finanziari offerti sia dai canali tradizionali quali banche e società finanziarie, sia innovativi. Il gruppo

si caratterizza per una limitata conoscenza della figura dell'agente in attività finanziaria e dall'analisi emerge che solo il 23% si è affidato in passato a un agente.

L'altra categoria degli assistiti è rappresentata da una clientela particolarmente interessata alla comprensione del prodotto finanziario e alla rapidità nell'ottenere il servizio richiesto. Per questo richiedono, più di ogni altro gruppo, il supporto degli agenti in attività finanziaria (il 64%) pur utilizzando ampiamente l'*internet banking* per informarsi. Infine, i tradizionalisti prediligono interagire con la filiale rispetto ai nuovi canali digitali. Tutto ciò comporta bassi livelli di digitalizzazione e utilizzo dell'*internet banking*. Il 47% del *cluster* si è affidato ad un agente in attività finanziaria, al quale chiedono spiegazioni sul servizio/prodotto finanziario e personalizzazione dello stesso.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

PEPP. EIOPA dà avvio alla seconda pubblica consultazione

EIOPA, a seguito di una consultazione conclusa il 31 marzo 2021, ha avviato un secondo sondaggio finalizzato all'avvio di una consultazione sul **prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)**.

Il *Pan-European Personal Pension Product* (PEPP) è progettato per il cittadino europeo, consentendo ai consumatori di risparmiare per la loro futura pensione durante tutta la loro carriera lavorativa in un prodotto pensionistico sicuro e trasparente.

L'obiettivo di questa indagine è valutare e comprendere meglio il potenziale utilizzo del PEPP da parte dei fornitori idonei (gestori patrimoniali, imprese di assicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali e istituti di credito, comprese le banche).

Il sondaggio si concluderà il **28 febbraio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Prodotti di investimento assicurativi. EIOPA avvia un sondaggio relativo alla pubblica consultazione sulla protezione degli investitori al dettaglio

EIOPA, su richiesta della Commissione europea, ha avviato un sondaggio per ricevere commenti utili per l'avvio di una **consultazione pubblica sulla protezione degli investitori al dettaglio in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi ("IBIP" insurance-based investment products)**.

Le proposte di EIOPA mirano a:

- migliorare l'impegno dei consumatori con informazioni adeguate, comprese quelle digitali;
- valutare i rischi e le opportunità presentati dai nuovi strumenti e canali digitali;
- affrontare i conflitti di interesse dannosi nel processo di vendita;
- promuovere un processo di vendita conveniente ed efficiente;
- valutare l'impatto della complessità nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio.

Inoltre, EIOPA intende rendere maggiormente coerenti l'attuale quadro per l'identificazione di IBIP complessi, prevedendo una nozione più chiara degli obiettivi quando si considera la complessità del prodotto e l'efficienza dello stesso in termini di costi.

Il sondaggio si concluderà entro il **25 febbraio 2022**, data entro e non oltre la quale le risposte verranno prese in considerazione dall'autorità.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

[Stress test sui cambiamenti climatici. EIOPA pubblica le ultime indicazioni](#)

EIOPA ha pubblicato il terzo documento sui principi metodologici delle prove di *stress assicurativo* con particolare riferimento ai cambiamenti climatici.

In particolare, il documento definisce i principi metodologici che possono essere utilizzati per progettare esercizi di *stress test bottom-up* volti a valutare la vulnerabilità degli assicuratori rispetto ai rischi climatici, in quanto, sebbene la comparsa dei rischi climatici sia relativamente recente rispetto ad altri rischi finanziari e assicurativi specifici, la loro integrazione è diventata rapidamente una priorità per i *policymaker* e le autorità di vigilanza.

Pertanto, nell'ambito di tale crescente rilevanza attribuita a tale tipologia di rischi e, in assenza di un quadro di *stress test* climatico comunemente adottato per il settore assicurativo nell'Unione europea, il documento presenta spunti concettuali alla metodologia di valutazione dei rischi climatici per gli assicuratori.

Gli *stress test* sui cambiamenti climatici, evidenzia l'EIOPA, sono uno strumento importante per:

- sensibilizzare sui rischi legati al clima;
- capire come le imprese di assicurazione valutano tali rischi;
- migliorare le capacità di gestione del rischio;
- valutare le potenziali ricadute su nel settore finanziario e sull'economia reale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

[ACF. L'Arbitro ha emano la decisione n. 5031 del 26 gennaio 2022 in materia di obblighi informativi sull'investimento](#)

L'ACF, con la decisione in commento, ha stabilito il principio in base al quale, **al momento dell'investimento, deve essere richiamata l'attenzione del cliente sulle particolari caratteristiche che connotano lo strumento finanziario offerto tra cui la presenza di una clausola di subordinazione.**

Nella fattispecie, infatti, la scheda di prodotto sottoposta al cliente descriveva le obbligazioni come ordinarie senza, dunque, fornire alcuna informativa in merito alle caratteristiche effettive del titolo e al vincolo di subordinazione che lo connotava, finendo così per assumere anche carattere potenzialmente decettivo.

Inoltre, **l'Arbitro ha escluso che la mera dichiarazione del cliente di aver preso visione dei documenti informativi possa far ritenere, di per sé, compiutamente assolto il complesso degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi della normativa di settore.**

L'ACF evidenzia altresì ulteriori criticità che emergono anche con riguardo all'operato dell'intermediario all'atto della profilatura del cliente, in quanto, a fronte dell'evidente incoerenza di alcune risposte inserite nel questionario rispetto alle reali caratteristiche del cliente stesso (es. titolo di studio), l'intermediario si è limitato a evocare il principio di autoresponsabilità del risparmiatore, senza tuttavia fornire prova di aver assunto comportamenti attivi volti a indagare sull'effettivo profilo del cliente, in modo da rendere coerente e veritiero il contenuto del questionario.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su;](#)

Fideiussioni omnibus. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20 gennaio n. 156, conferma l'orientamento delle Sezioni Unite in materia di nullità delle clausole anticoncorrenziali con schema ABI

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994, del 30 dicembre 2021, ha chiarito che, laddove una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI, già dichiarato contrario alla normativa *antitrust* dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, per violazione dell'art 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990 in materia di intese restrittive della libera concorrenza, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell'intero contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Ebbene, alla luce del suddetto orientamento, il Tribunale di Lecce, con la sentenza in commento, **conferma che, nel caso di fideiussioni omnibus, la riproposizione della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., nei termini previsti dall'art. 6 del modello ABI, violante la normativa anticoncorrenziale, comporta la nullità parziale del relativo contratto, permanendo la validità del contratto di fideiussione nella restante parte.**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Intermediazione finanziaria e obblighi informativi. Il Tribunale di Lecce chiarisce la relativa operatività, la collocazione temporale, il benchmark dell'investimento e risarcimento del danno

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza in commento, in via preliminare, evidenzia come il soggetto impegnato in attività di intermediazione finanziaria (nella specie promotore finanziario della banca), sia gravato da un duplice obbligo informativo: da un lato, dalla necessità di illustrare i rischi dell'operazione e, dall'altro, da quella di acquisire dal cliente le informazioni utili a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta e dalla conseguente, successiva, astensione dal porre in essere l'operazione ove inadeguata rispetto al profilo del medesimo.

In particolare, l'intermediario è tenuto a conoscere le caratteristiche del tipo di prodotto finanziario offerto e del profilo di rischio da attribuire al cliente, a informare il medesimo in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento, nonché all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio.

A tal riguardo, alcuna incidenza rispetto ai predetti obblighi assume la circostanza che l'investimento sia stato proposto dalla banca o, in maniera non dissimile, che sia stato lo stesso cliente a ordinare le operazioni da effettuare.

Infatti, l'ambito oggettivo delle disposizioni concernenti le informazioni trova applicazione in tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore, che non sia un operatore qualificato, non solo laddove sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario (come, a titolo esemplificativo, avviene nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento), ma anche ove il servizio prestato dall'intermediario consista nella mera esecuzione degli ordini.

Ciò premesso, con precipuo riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23, comma 6, TUF, dispone che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetti all'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, gravando sul cliente la prova del danno e del nesso di causalità fra la il danno subito e la condotta dell'intermediario, anche sulla base di presunzioni.

Peraltro, la circostanza che l'ordinante sia un risparmiatore esperto non elide l'obbligo della banca di fornire (in qualità di intermediario finanziario) informazioni sui titoli da acquistare.

Inoltre, si evidenzia che le attività “informative”, sottese all’adempimento di detti obblighi, trovano la propria collocazione temporale “a monte” dell’acquisto dei titoli (o dei fondi), e non già nel periodo successivo all’acquisto, salvo che sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, nel quale vi sia un obbligo periodico di informazione da parte dell’intermediario.

Nel caso di specie, il CTU, nelle proprie osservazioni, ha rilevato che la banca non aveva comprovato, per alcuna delle operazioni, mediante esibizione di apposita documentazione, l’avvenuto previo adempimento agli obblighi di profilazione e classificazione del cliente e alla connessa verifica dell’adeguatezza degli investimenti ai dati suddetti, limitandosi ad acquisire contezza della natura degli strumenti finanziari negoziati, senza, pur tuttavia, informare adeguatamente l’investitore delle caratteristiche dei medesimi.

In relazione a tale assunto, il perito di parte non ha contestato tale dato documentale, ponendo, per contro, l’accento sul significativo grado di esperienza del cliente – investitore, nonché sulla spiccata propensione al rischio, attestata dalla familiarità con strumenti finanziari connotati da un’aleatorietà non contenuta.

In tal senso, il CTU, raffrontando il *benchmark* dei fondi comuni oggetto del disinvestimento con quello dei fondi a cui il cliente aveva successivamente aderito, ha ulteriormente evidenziato come la quasi totalità delle operazioni oggetto di contestazione avessero comportato il passaggio a un grado di rischio superiore rispetto a quello pregresso.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e della normativa di settore, il Tribunale di Lecce ha accertato che la condotta contrattuale posta in essere dai promotori dell’istituto di credito collida con i parametri di diligenza riferibili all’operatore qualificato, conseguendo la sussistenza del diritto al risarcimento del danno subito, in capo al cliente.

Tale assunto si fonda sui seguenti principi mutuati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati in sentenza: *“nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato”*; ancora, *“sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto alla avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono pertanto essere ascritti alla sua volontà solo se non risulti che, dopo l’acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio”*.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Rinnovo del CdA nelle società quotate. Consob indica le quote di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste di candidati

Consob, con determinazione del 28 gennaio 2022 n. 60, ha indicato la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo nelle società quotate e i relativi criteri di determinazione della quota stessa.

Nella prima parte del documento si ricorda che gli articoli 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio prevedono che *“i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate ...”* e *“La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ...”*.

Avverso il provvedimento Consob è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Corporate governance. IVASS fornisce indicazioni sull'organizzazione del CdA

IVASS ha pubblicato un approfondimento in materia di organizzazione dei *board* e quote di genere nelle imprese di assicurazione.

In particolare, evidenzia IVASS, la regolamentazione delle imprese di assicurazione, a livello nazionale e internazionale, presta limitata attenzione ai profili della composizione degli organi di governo societario, anche in termini di diversità di genere.

L'analisi svolta sulle compagnie assicurative italiane rivela che un numero significativo di imprese ha consigli di amministrazione nei quali non sono presenti donne, i ruoli apicali di amministratore delegato e presidente sono in larghissima parte rivestiti da uomini e le consigliere rappresentano, in media, meno di un quinto dei membri del *board*.

Sul punto, evidenzia IVASS, che è fondamentale che regolatori e supervisori assumano un ruolo proattivo nel sostenere la *diversity inclusion* nel mercato assicurativo attraverso l'adozione di misure, anche in tale settore, quali l'introduzione di soglie obbligatorie di rappresentanza femminile negli organi sociali e la pubblicazione di analisi di *benchmark*.

Il documento in commento ricorda altresì che nel codice civile nessuna previsione disciplina la *diversity* degli organi sociali, mentre nel TUF (con la legge Golfo-Mosca - L.120/2011) è stato introdotto – come noto – un meccanismo volto a rendere più equilibrata la rappresentanza dei generi all'interno degli organi di vertice delle società quotate e delle società non quotate, controllate dalle pubbliche amministrazioni.

In forza di tale meccanismo nei *board* delle suddette società, a partire dai rinnovi successivi al gennaio 2020, e a eccezione delle società neo-quotate, almeno il 40% dei componenti deve appartenere al genere meno rappresentato. Detta disposizione trova, ovviamente, applicazione anche alle imprese di assicurazione quotate.

Sempre per le società quotate trova applicazione, su base volontaria, quanto previsto in materia di diversità nella composizione degli organi sociali dal Codice di *Corporate Governance* contenente raccomandazioni di autodisciplina per le società quotate italiane.

In particolare, secondo la raccomandazione n. 8 del Codice, la società – oltre a definire i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo, gli strumenti per una loro efficace attuazione, e prevedere che almeno un terzo dei componenti di questi organi sia costituito dal genere meno rappresentato – adotta misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Imprese assicurative. EIOPA pubblica il *report* sulla tutela dei consumatori

EIOPA ha pubblicato il suo ***Consumer Trends Report* e la relativa *Heat-map***, che **forniscono un'istantanea dell'impatto della crisi da Covid-19 sul settore assicurativo e pensionistico dal punto di vista della protezione dei consumatori, evidenziando una tendenza alla digitalizzazione accelerata con opportunità sottostanti, ma anche alcune preoccupazioni dal punto di vista della protezione dei consumatori**, in quanto tali modalità favoriscono le frodi perpetrate nei confronti del consumatore e possibili nuove forme di esclusione dall'accesso ai prodotti finanziari.

Il documento evidenzia che, durante la contingenza pandemica, assicuratori, intermediari e fondi pensione hanno continuato a servire i consumatori in modo efficiente, mostrando nel complesso una forte resilienza operativa. Tuttavia, sono emerse una serie di nuove sfide legate all'aumento dei rischi di catastrofi naturali.

EIOPA ha individuato alcune preoccupazioni nelle tendenze dei consumatori:

- le preoccupazioni esistenti sui prodotti *unit-linked* persistono a causa della complessità del prodotto che comporta una mancanza di chiarezza sui costi e sui benefici;
- sono stati osservati sempre più prodotti commercializzati come "sostenibili", sollevando preoccupazioni sul potenziale del cosiddetto "*greenwashing*", ma anche mostrando un settore che si muove per soddisfare le preferenze ESG dei consumatori, contribuendo così a una ripresa più sostenibile;
- mentre l'innovazione digitale ha migliorato l'efficienza e la facilità d'uso della gestione dei sinistri, in particolare per quelli di basso valore e alto volume, in alcuni mercati persistono dei problemi;
- i rischi emergenti hanno sollevato nuove preoccupazioni riguardo alle esclusioni e al possibile aumento delle lacune di protezione;
- un maggiore uso di pratiche di ottimizzazione dei prezzi, basate su tecniche di intelligenza artificiale e sulla disponibilità di più dati sui consumatori, può portare a un trattamento ingiusto e a una possibile esclusione finanziaria, e aumentare il rischio di discriminazione indiretta.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fondo di Garanzia PMI. Banca d'Italia pubblica i dati sulle richieste di accesso aggiornati a gennaio 2022

Banca d'Italia ha pubblicato un documento che rileva lo status attuale delle richieste al Fondo di Garanzia PMI. In particolare, evidenzia Banca d'Italia, salgono a circa **223 miliardi** le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI.

Attraverso "Garanzia Italia" di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i **32,4 miliardi** di euro, su **4.384** richieste di accesso al beneficio ricevute.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale ("MCC") segnalano che sono **2.591.426** le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 25 gennaio 2022 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre **222,9 miliardi** di euro.

In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i Decreti "Cura Italia" e "Liquidità" sono **2.574.216** pari a un importo di circa **221,3 miliardi** di euro.

Salgono a **32,4 miliardi** di euro, per un totale di **4.384** operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Deposito titoli in amministrazione. Pubblicato il punto ABF e ACF sulla competenza

In attuazione del Protocollo di intesa tra Banca d'Italia e Consob, il 19 novembre 2021 si è tenuto il primo Forum tra ACF e ABF.

Nella Sezione del sito Consob dedicata all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") e sul sito ACF, è stato pubblicato un estratto del verbale dell'incontro dedicato, tra l'altro, **al contenzioso in materia di deposito titoli in amministrazione.**

In particolare, sul punto, ACF e ABF, hanno stabilito le relative competenze e convenuto che se la contestazione riguarda:

- **il trasferimento del conto deposito titoli, è generalmente competente l'ABF** (ad esempio per ritardo nel trasferimento o per la mancata consegna della documentazione inerente le minusvalenze in occasione del trasferimento);
- **il comportamento dell'intermediario nello svolgimento del servizio di investimento, è generalmente competente l'ACF** (ad esempio per il mancato rispetto di obblighi informativi relativi al portafoglio titoli; per la mancata informativa sulle operazioni di aumento di capitale e esercizio del diritto di opzione; su questioni relative alla sottoscrizione o al collocamento delle quote di un fondo);
- **l'interpretazione della normativa fiscale o il regime fiscale applicabile, l'ABF e l'ACF generalmente non sono competenti** (ad esempio sulla corretta applicazione delle imposte sul *capital gain*).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

• BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

• CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

• IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it